



Università degli studi di Roma
Tor Vergata
Facoltà di Giurisprudenza

Scuola di Specializzazione per le professioni legali

Tracce

Prova finale

16 luglio 2003

A.A. 2002 / 2003





Università degli studi di Roma
Tor Vergata
Facoltà di Giurisprudenza
Scuola di Specializzazione per le professioni legali

Diritto Civile



Diritto Civile

Tema

Il candidato tratti del sistema delle eccezioni opponibili dal delegato al delegatario e in particolare della nullità della doppia causa.

Parere

Tizio esprime al proprio legale che intende stipulare con Mevio un contratto di vendita immobiliare i cui effetti si producano in favore di Caio

Il candidato assumta la veste del legale di Tizio rediga un motivato parere illustrando quali fattispecie contrattuali ritiene più idonee e tratti diffusamente delle stesse con particolare riferimento ai problemi connessi alla trascrizione ed all'opponibilità del contratto.

Atto

La s.p.a. Beta concede in leasing alla s.p.a. Alfa un autoveicolo acquistato, su espressa indicazione di Alfa, da Sempronio al prezzo di 60.000 €. Il contratto di leasing è di durata triennale, il canone mensile è pari a 2.000 €, e si prevede che alla scadenza è concessa ad Alfa opzione di acquisto dell'autoveicolo al prezzo di 2.000 €.

Dopo dieci mesi dalla consegna del bene, si manifestano vizi del bene che rendono l'autoveicolo inidoneo all'uso ed Alfa, pertanto, previa denuncia tempestiva dei vizi, interrompe il pagamento dei canoni di leasing. Beta oppone la sua totale estraneità rispetto al bene e al fornitore e invoca le clausole del contratto di leasing che espressamente la esonerano dal rischio per vizi o difetti del bene concesso in leasing. Beta ritiene pertanto che debbano applicarsi le condizioni contrattuali che prevedono: che il contratto sia risolto di diritto in caso di mancato pagamento dei canoni; che in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore la società di leasing acquisisca a titolo definitivo i canoni di leasing già scaduti; che in caso di inadempimento dell'utilizzatore alla società di leasing siano dovuti i canoni non ancora scaduti.

Alfa si rivolge al proprio legale. Il candidato, assunto le vesti del legale di Alfa, rediga l'atto o gli atti più idonei alla tutela dei suoi interessi.



Università degli studi di Roma
Tor Vergata
Facoltà di Giurisprudenza

Scuola di Specializzazione per le professioni legali

Diritto Penale



Parere

Il datore di lavoro nell'esercizio dell'impresa dà in uso ai lavoratori macchine munite degli accorgimenti di protezione previsti dalla legge, in un momento storico dato, per quella specifica attività lavorativa.

In occasione di varie visite ispettive, peraltro, non vengono mossi rilievi in ordine alla sicurezza delle macchine medesime.

Accade, tuttavia, che un operaio riporti lesioni personali.

Sarà, comunque, formulabile un addebito a titolo di colpa, seppure generica, nei confronti di quel datore di lavoro? Si potrebbe, ad esempio, sostenere che -anche ai sensi dell'art. 2087 c.c.- il datore di lavoro, a prescindere dal rispetto della regola cautelare specifica, deve ispirare la propria condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza?

Tema

La colpa quale criterio "sussidiario" d'imputazione soggettiva e l'attuale "società del rischio".

Il contenuto delle norme cautelari e le modalità di contestazione della colpa: indeterminatezza e/o alternatività (colpa generica - colpa specifica) dell'addebito e concreto esercizio del diritto di difesa.

Atto di appello

~~TRIBUNALE DI TORINO~~

Tribunale

CORTE DI APPELLO DI TORINO, 15 ottobre 1996 - Pres. Aragona - Est. Russo;
Ric. Beraud (*).

L'obbligo di protezione e controllo che grava sul datore di lavoro va correlato in primo luogo alla legislazione vigente all'epoca in cui si estrinsecava la presunta condotta colposa e in secondo luogo al patrimonio di conoscenze tecniche o stato dell'arte a disposizione dell'imprenditore di buon livello. Gli effetti cancerogenetici dell'amianto erano sconosciuti negli anni '60, durante i quali la vittima fu esposta all'amianto: non era perciò esigibile dall'imputato un comportamento diverso da quello tenuto.

Nel campo della responsabilità colposa generica e specifica per la morte di un lavoratore, non occorre che il soggetto tenuto ad adottare specifiche misure cautelari si sia rappresentato in modo specifico la prevedibilità dell'evento mortis, apparendo necessario e sufficiente che il soggetto agente abbia potuto prevedere che adottando le misure imposte si sarebbe potuto evitare un grave danno alla salute o un danno alla vita del lavoratore.

(*) In Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 1448 ss.

(Omissis). — L'appello dell'imputato è fondato. Il Pretore, nella sua per molti versi pregevole sentenza, ha compiuto un gravissimo errore di fondo: ha giudicato il Beraud sulla base del patrimonio di conoscenze tecniche e normative oggi esistenti, e non, come pacificamente avrebbe dovuto, sulla base della legislazione e delle conoscenze vigenti ed esi-

stenti all'epoca in cui Terlingo ebbe a lavorare l'amianto.

Anche il periodo di lavoro del Terlingo è stato ampiamente dilatato (dal 1963 al 1970) ancorché è rigorosamente provato in causa che i lavori al grattacielo RAI in Torino iniziarono nel 1964 e terminarono a metà del 1965. (...) La precisazione non è risolutiva perché anche un

contatto più breve (e 18 mesi non possono considerarsi tali) appare sufficiente a costituire in colpa un datore di lavoro, secondo quello che sul tema specifico è il costante insegnamento del Supremo Collegio: « colui che ha creato una fonte di pericolo è tenuto a quella particolare forma di garanzia, chiamata di controllo, la quale insieme con l'altra, definita di protezione, costituisce il contenuto dell'art. 40, 2° comma, c.p., che detta la disciplina del reato omissivo improprio ». Controllo e protezione, ad avviso di questa Corte di merito, che va sempre correlata in primo luogo, come ovvio, alla legislazione vigente all'epoca in cui si estrinsecava la presunta condotta colposa e in secondo luogo al patrimonio di conoscenze tecniche o stato dell'arte a disposizione dell'imprenditore di buon livello. Il Pretore di Torino sembra avere dimenticato del tutto tali principi pervenendo a declaratoria di responsabilità penale errata in via generale, ma nella specie particolarmente ingiusta perché indirizzata non nei confronti di imprenditore privo di scrupoli, ma di un datore di lavoro sicuramente all'avanguardia nell'applicazione di misure antinfortunistiche. L'equivoco di fondo è che il Pretore, in supina sintonia con la Pubblica Accusa, dà per dimostrato e pacifico che l'imputato dovesse sapere negli anni in questione (1964-1968) che l'amianto, oltre ad essere responsabile della nota malattia professionale asbestosi, lo fosse anche di malattie tumorali in genere e nella specie del mesotelioma pleurico, causa della morte del Terlingo.

(...) Si diceva dunque dell'assurda pretesa dell'accusa, fatta propria dal Pretore, che Beraud dovesse sapere (e quindi comportarsi di conseguenza), degli effetti cancerogenici dell'amianto già in quegli anni, precorrendo il legislatore di almeno 20 anni.

(...) È (...) con d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 che al capo III si parla per la prima volta di protezione dai rischi della lavorazione dell'amianto e si impone al datore di lavoro (art. 24) la c.d. valutazione del rischio, l'obbligo di notifica all'autorità di vigilanza (art. 25), l'obbligo

tore non occorre che il soggetto tenuto ad adottare specifiche misure cautelari si sia rappresentato in modo specifico la prevedibilità dell'evento morte, apparendo necessario e sufficiente che il soggetto agente abbia potuto prevedere che adottando le misure imposte si sarebbe potuto evitare un grave danno alla salute o un danno alla vita... ecco che la non prevedibilità degli effetti cancerogeni verrebbe comunque a costituire in colpa, penalmente rilevante, il Beraud. Questa Corte concorda con l'impostazione metodologica del Pretore e nella sentenza 29 novembre 1995 (richiamata dal P.G. a conforto) ha fatto applicazione di tale principio.

di informazione del rischio specifico ai lavoratori (art. 26); l'adozione delle misure tecniche, organizzative, procedurali (art. 27), si fissano i valori limite di esposizione (art. 31) in 0,6 fibre per cm. Cubo dal gennaio 1996, e si istituisce il registro dei tumori (art. 36) e nell'art. 37 (finalmente!) si vieta l'uso dell'amianto a spruzzo.

Contestazioni che, si badi bene, oltre ad essere sfasate temporalmente, vengono a colpire non un professionista del settore, come quelli che estraevano, commercializzavano, utilizzavano in fabbrica l'amianto con il cemento, ma un utilizzatore occasionale, richiesto da un ente pubblico, come la RAI, con tanto di capitoli, di rivestire la avveniristica struttura in ferro cemento di un materiale allora comunemente richiesto (senza remore) per le specifiche qualità e di cui certamente si sconoscevano i micidiali effetti nocivi. Sul punto l'accurata istruttoria dibattimentale non lascia dubbi: gli effetti cancerogenici dell'amianto erano sconosciuti non solo al Beraud (e ciò poteva essergli addebitato come colpa) ma agli organi pubblici di controllo dell'epoca, come l'Enpi, l'Ispettorato del lavoro, per tacere dello stesso legislatore.

(...) La causa potrebbe ritenersi chiusa qua, sul presupposto della non esigibilità di un diverso comportamento de parte del Beraud.

Senonché, ad avviso del Pretore, l'imputato si sarebbe comunque reso responsabile della violazione dell'art. 21, d.p.r. n. 303/56. Anche se non dettata per prevenire in particolare il rischio del cancro, ma in generale dettata per la salute dei prestatori d'opera, l'art. 21 imponeva anche al Beraud, che con lo spruzzo dell'asbestospray provocava polveri, di dotare gli strumenti di un sistema di aspirazione, ovvero sembra dire il Pretore, di adottare misure personali di protezione più efficaci di quelle pacificamente messe a disposizione dei lavoratori, cioè maschere in gomma e filtri. E siccome il pretore aderisce a quell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui « nel campo della responsabilità colposa generica e specifica per la morte di un lavora-

Ma nella specie neppure l'art. 21 risulta violato nella sostanza dall'imputato.

Non si deve dimenticare che il lavoro fatto svolgere dal Beraud era di quelli c.d. all'aperto, di cui al 6° comma dell'art. 21, pei quali l'Ispettorato del Lavoro poteva *tout court* esonerarlo dagli obblighi di munirsi di aspiratori.

(...) La difesa ha potuto dimostrare (...) l'inefficacia di un sistema di aspiratori fissi o mobili (...).

Si impone pertanto la riforma della impugnata sentenza con assoluzione piena dell'imputato secondo la formula che segue. (*Omissis*).



Università degli studi di Roma
Tor Vergata
Facoltà di Giurisprudenza

Scuola di Specializzazione per le professioni legali

Diritto Pubblico



Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

Prova finale del 16 luglio 2003

Compiti di diritto amministrativo

1. Esponga il candidato i principi relativi alla disapplicazione, sia nel processo civile che nel processo amministrativo, degli atti amministrativi illegittimi, con riferimento alle varie forme di invalidità ed alla natura dell'atto di cui viene chiesta la disapplicazione.

[REDACTED]

3. Un privato chiede il rilascio di un'autorizzazione amministrativa; la sua istanza non viene presa in considerazione dall'Amministrazione. L'interessato desidera conoscere i mezzi di tutela a propria disposizione. Venga redatto il relativo parere dopo aver premesso cenni sulle varie forme di silenzio dell'Amministrazione e sulle soluzioni indicate dal legislatore con le norme del capo IV della legge 7 agosto 1990 n. 241, per pervenire alla semplificazione dell'azione amministrativa.

4. Un bene di proprietà privata è stato da una Amministrazione pubblica utilizzato per la realizzazione di un'opera pubblica, senza la sua previa acquisizione attraverso un provvedimento di espropriazione. L'interessato chiede un parere per conoscere, alla luce della evoluzione giurisprudenziale e normativa (d.p.r. 86/2001 n. 327):

- se può essere considerato tutt'ora proprietario del bene, e, quindi, esperire l'azione per ottenerne la restituzione;
- in caso positivo, di fronte a quale giudice deve essere proposta tale azione;
- se, altrimenti, può chiedere un ristoro del danno subito e, in caso positivo, a che titolo (risarcimento, indennizzo ecc.) ed in particolare se può pretendere anche che le relative somme siano maggiorate di interessi, con recupero della svalutazione monetaria;
- di fronte a quale giudice deve essere proposta la relativa azione.